



Roma, 17.07.2020

Ufficio: DOR/ALP
Protocollo: 202000006594
Oggetto: “Coronavirus – Decreto “Rilancio” – Crediti d’imposta artt. 120 e 125: Agenzia delle Entrate circolare 20/E del 10.7.2020 e Provvedimento 259854 del 10.7.2020 –
Circolare n. 12395
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

COVID-19:
Crediti d’imposta artt. 120 e 125 D.L. 34/2020 (decreto “Rilancio”) – pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate la circolare n. 20/E ed il Provvedimento del Direttore n. 259854 del 10.7.2020.

Si informa che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in data 10 luglio 2020, la circolare n. 20/E (all. 1) con la quale vengono dati chiarimenti interpretativi e operativi sui crediti d’imposta per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi finalizzati a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti introdotti dal D.L. 34/2020 (decreto “Rilancio”).

In pari data, è stato pubblicato anche il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia, che definisce le istruzioni e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate, con la suddetta circolare 20/E ha inteso fornire i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo agli uffici sui crediti d’imposta introdotti con gli articoli 120 (“*credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro*”) e 125 (“*credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione*”) del D.L. 34/2020 (decreto “Rilancio”); ha, tra l’altro, chiarito che sono agevolabili tutte le spese rientranti nell’elenco di cui al comma 2 dell’art. 125 del D.L. Rilancio, sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 e che le agevolazioni in questione sono riconosciute nella misura del 60%, con il limite massimo fruibile di Euro 60.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

Il Direttore dell’Agenzia ha, inoltre, diramato in pari data il Provvedimento n. 259854/2020 (all. 2), con il quale sono state definite le istruzioni e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (art. 125 del decreto “Rilancio”) e le procedure attraverso le quali i beneficiari dell’agevolazione comunicano all’Agenzia delle Entrate, in luogo dell’utilizzo diretto del credito d’imposta, l’opzione per la cessione del credito stesso, anche parziale, ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari (art. 122).

Con lo stesso provvedimento è stato anche approvato il modello per comunicare le spese ammissibili al credito di imposta, da inviare esclusivamente, a partire dal prossimo 20 luglio al 7 settembre, con l’apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell’Agenzia.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

All. 2